



**4) Convenzione Collegio Agrotecnici.**

Il Consiglio approva all'unanimità il rinnovo della convenzione tra l'Università del Salento ed il Collegio nazionale degli Agrotecnici per lo svolgimento delle attività di tirocinio per

Per copia conforme  
IL MANAGER DIDATTICO  
Dott.ssa Angela MONTINARO

*AM*



**Antonio de Viti de Marco**

Via Monteroni - 73100 Lecce  
Tel. 0832 298758 - Fax 0832 298689

l'iscrizione all'esame di stato per agrotecnico ed agrotecnico laureato di cui all'allegato n. 1 al presente verbale.

MISSIS ✦

Per copia conforme  
IL MANAGER DIDATTICO  
Dott.ssa Angela MONTINARO

La seduta è tolta alle h. 13.00.

Il Segretario  
(Dott.ssa Marina Angela Montinaro)

Il Preside  
(Prof. Amedeo Maizza)

**ALL. N. 1**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO**

Fra l'UNIVERSITA' DEL SALENTO, con sede in Lecce, Piazza Tancredi, n.7 - 73100 Lecce (LE) C.F. 80008870752, in persona del Rettore Prof. Domenico Laforgia, legale rappresentante, nato a Bari il 22.06.1951, elettivamente domiciliato per la carica presso l'Università del Salento

**E**

il COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI -*di seguito denominato semplicemente "Collegio Nazionale"*- con sede in Roma, presso il Ministero della Giustizia, via Arenula n. 71, C.F. 97063070581, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, Presidente Roberto Orlandi, nato a Forlì il 25.10.1959, ed elettivamente domiciliato per la carica istituzionale presso la sede del Collegio Nazionale,

insieme denominate "Parti"

**PREMESSO**

- che, con D.M. n. 270/2004, è stata approvata la disciplina dei titoli rilasciati dalle Università e dei relativi Corsi di Studio;
- che, ai sensi dell'art. 27 (Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative) e dell'art. 92 (Sperimentazioni di nuove attività didattiche) del D.P.R. n. 382/80, le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) (Tirocini formativi e di orientamento) della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. n. 142/98 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento), al fine di agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese per gli studenti che abbiano assolto l'obbligo scolastico e laureati entro i diciotto mesi dal compimento degli studi universitari;
- che il D.M. n. 270/2004 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei) prevede, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, anche attività volte ad agevolare le scelte professionali tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. 142/98;
- che con D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina dei requisiti di ammissione agli esami di Stato, nonché all'esame abilitante alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, nonché alla disciplina del relativo ordinamento;
- che l'art. 55, comma 1 del D.P.R. n. 328/2001 riconosce come idonee all'iscrizione all'albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, previo superamento del relativo esame di stato abilitante, le seguenti classi delle lauree di primo livello:
  - 1 Biotecnologie (D.M. n. 509/1999), nonché L-2 Biotecnologie (D.M. n. 270/2004)

- che il Collegio Nazionale nella seduta del \_\_\_\_\_ ha deliberato la stipula della presente Convenzione;

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

### **ART. 2 – Oggetto dell'accordo**

L'Università del Salento e il Collegio Nazionale concordano di facilitare lo svolgimento del tirocinio semestrale per l'iscrizione all'esame di stato per Agrotecnico e Agrotecnico laureato anche avvalendosi del tirocinio curriculare, del tirocinio facoltativo e di altre attività di volta in volta riconosciute dai singoli Corsi di Laurea per il tirocinio, nonché dal cumulo di tali attività.

Le parti riconoscono come idoneo tirocinio professionalizzante, anche se svolto prima del conseguimento della Laurea di primo livello, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 328/2001:

- a) il tirocinio curriculare svolto nell'ambito dei Corsi di Laurea di una delle classi indicate al punto 6 delle premesse valutato in base:
  - I. all'effettiva durata prevista dall'Ordinamento e dal Regolamento didattico di ciascun Corso di Studio della Facoltà;
  - II. al numero di CFU (crediti formativi universitari) maturati dallo studente e, su sua richiesta, deliberati dalla Facoltà nella misura ritenuta congrua per le finalità previste dal presente articolo;
- b) la partecipazione dello studente a seminari, corsi di preparazione agli esami di abilitazione professionale di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato che prevedano necessariamente l'effettivo coinvolgimento della Facoltà nello svolgimento delle attività formative.
- c) il tirocinio facoltativo svolto dagli studenti laureati da non più di 18 mesi, o iscritti ai Corsi di Studio di una delle classi indicate al punto 6 delle premesse. Il riconoscimento in CFU sarà effettuato in base all'art. 3 del citato "Regolamento di organizzazione e gestione dei tirocini formativi e di orientamento" dell'Università del Salento.

### **ART. 3 – Accordi attuativi**

La collaborazione descritta al precedente articolo 2 verrà realizzata mediante accordi attuativi, proposti dalle singole Facoltà interessate alla realizzazione dei singoli obiettivi ed approvati dai relativi Organi competenti.

Anche l'attivazione di tirocini presso gli iscritti al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati sarà regolata da apposita convenzione.

Ogni accordo attuativo dovrà fare riferimento al presente accordo e prevedere espressamente gli impegni reciproci, la descrizione delle modalità con cui Facoltà e Collegio Nazionale concordano di collaborare per l'adempimento dell'obbligo del tirocinio da parte dello studente, le eventuali risorse necessarie e le forme di reperimento delle stesse.

Tutte le attività oggetto del presente accordo e degli accordi attuativi sono da intendersi a titolo gratuito per le parti e per gli studenti.

#### ART. 4 - Riconoscimenti

L'Università approva che le attività indicate alla lettera b) dell'art. 2 possano essere riconosciute dalle Facoltà, previa delibera del Consiglio di Corso di Studio competente, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di tirocinio semestrale ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 328/2001.

Le Parti ritengono assolto il semestre di tirocinio richiesto dal D.P.R. n. 328/2001 quando lo studente, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2, maturi complessivamente il numero di CFU prefissato con apposita delibera da ciascun Corso di Studio interessato.

Considerato che il credito formativo universitario è pari a 25 ore di attività complessiva, le Parti concordano che 75 ore (3 CFU) di tirocinio o di altre attività indicate all'art. 2 corrispondono ad un mese di attività. Concordano inoltre che la durata effettiva possa variare da caso a caso, tuttavia non scostandosi di oltre il 15% della durata nominale.

#### ART. 5 – Rilascio del nulla osta

Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, le Parti riconoscono nella Facoltà e in particolare nel Preside o persona da esso delegata, autorità preposta al rilascio di specifico nulla osta reso conformemente al modello predisposto dal Collegio Nazionale in ordine alle attività di tirocinio assolte dagli studenti.

#### ART. 6 – Utilizzo del Marchio

L'utilizzo del marchio dell'Università del Salento in qualsiasi forma e per qualsiasi attività connessa al presente accordo dovrà essere necessariamente approvato preventivamente da parte dei competenti organi di Ateneo a fronte di apposita e specifica richiesta.

#### ART. 7 – Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione del presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, relativo alla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

#### ART. 8 – Attuazione e verifica

L'applicazione e la verifica della presente Convenzione è demandata ad un "Comitato dei Garanti" unico composto da 4 membri, designati in numero di 2 per parte e presieduto da un componente indicato dall'Università ed integrato da un componente della Facoltà interessata.

I membri del "Comitato dei Garanti" saranno designati dalle parti nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione della presente Convenzione.

#### ART. 9 – Durata

La presente convenzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta delle parti.

#### ART. 10 – Spese di registrazione

- 7 Urbanistica e Scienze della pianificazione territoriale e ambientale, nonché L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica ed ambientale (D.M. n. 270/2004);
- 8 Ingegneria civile ed ambientale (D.M. n. 509/1999), nonché L-7 Ingegneria civile ed ambientale (D.M. n. 270/2004);
- 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale (D.M. n. 509/1999), nonché L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale (D.M. n. 270/2004);
- 20 Scienze e tecnologie agrarie e forestali (D.M. n. 509/1999), nonché L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali ed altresì L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari (D.M. n. 270/2004);
- 27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (D.M. n. 509/1999), nonché L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (D.M. n. 270/2004);
- 40 Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali (D.M. n. 509/1999), nonché L-38 Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
- che l'art. 55, comma 1 del D.P.R. n. 328/2001 prescrive che i laureati di una delle classi di cui al punto precedente per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione della professione di agrotecnico debbano aver svolto un periodo semestrale di tirocinio;
- che l'art. 6 del D.P.R. n. 328/2001 prevede la possibilità di assolvimento del richiamato tirocinio semestrale anche durante il corso di studi universitari, secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate con le Università, gli Istituti secondari d'istruzione o egli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore;
- che presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell'Università del Salento sono attivi i seguenti Corsi di Laurea (D.M. n. 270/04):
  - Biotechnologie (classe L-2);
  - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (classe L-32)
- che presso la Facoltà di INGEGNERIA dell'Università del Salento è attivo il seguente Corso di Laurea (D.M. n. 270/04):
  - Ingegneria civile e ambientale (classe L-7)
- che presso la Facoltà di ECONOMIA dell'Università del Salento è attivo il seguente Corso di Laurea (D.M. n. 270/04):
  - Scienze dell'economia e della gestione aziendale (classe L-18)
- che il "Regolamento di organizzazione e gestione dei tirocini formativi e di orientamento" dell'Università del Salento definisce:
  - I tirocini formativi si propongono di completare la formazione accademica dello studente mediante l'apprendimento di aspetti legati alla professionalità, all'organizzazione del lavoro, alle tecnologie e alla progettazione della propria carriera professionale nonché all'applicazione delle nozioni apprese durante il proprio percorso di studi (art. 2);
  - I tirocini formativi possono essere (art. 3):
    - a. curricolari: costituiscono parte integrante del percorso formativo e al termine prevedono il riconoscimento di crediti formativi;
    - b. facoltativi: costituiscono un'opportunità di contatto con il mondo del lavoro e di applicazione pratica delle conoscenze acquisite durante gli studi universitari. I tirocini facoltativi possono essere svolti durante il percorso di studi oppure dopo l'acquisizione del titolo finale, purché entro 18 mesi dalla data del conseguimento del titolo stesso.
- che in sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa;

Le spese di registrazione, che sarà effettuata a tassa fissa e solo in caso d'uso, saranno a carico della parte richiedente.

**ART. 11 – Controversie**

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione, sarà composta in via amichevole e, in caso d'insuccesso, sarà competente il foro di Lecce.

Lecce, data

UNIVERSITA' DEL SALENTO

**IL RETTORE**  
(Prof. Domenico LAFORGIA)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
COLLEGIO NAZIONALE  
DEGLI AGROTECNICI E DEGLI  
AGROTECNICI LAUREATI

**IL PRESIDENTE**  
(Agr. Roberto ORLANDI)